CAMERA DEI DEPUTATI N. **3083**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(MAZZI)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 23 settembre 2026, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

E CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

---

Presentato al Senato della Repubblica il 7 agosto 2026
e trasferito lo stesso giorno alla Camera dei deputati

(Relatori: **PELLA,** *per la V Commissione;*
Fabrizio ROSSI, *per la VIII Commissione)*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3083 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 26 articoli per un totale di 122 commi, appare riconducibile all'esigenza di intervenire nell'ambito della pubblica amministrazione nonché in materia di protezione civile; il preambolo del provvedimento articola tali esigenze in 13 distinte finalità: 1) garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali; 2) definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche; 3) assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 4) introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche; 5) introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca; 6) assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea; 7) definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei; 8) assicurare il trasferimento delle attività di protezione civile al Commissario straordinario del Governo responsabile dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici; 9) assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 10) definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità; 11) assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione; 12) definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali; 13) assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha raccomandato al legislatore di « assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019) » (parere del 3 ottobre 2023 sul disegno di legge

C. 1436 di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2023 e parere del 12 dicembre 2023 sul disegno di legge C. 1601 di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 122 commi, 20 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di 8 decreti ministeriali e di 9 provvedimenti di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, al comma 3, lettera *c)*, capoverso comma 33-*bis*, prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministero dell'interno, anziché da parte del Ministro dell'interno;

il medesimo articolo 2, al comma 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2028, il termine di efficacia delle procedure assunzionali dei corpi della polizia locale sia pari a quattro anni, in deroga al termine triennale previsto dall'articolo 91, comma 4, del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000); la relazione illustrativa precisa inoltre che tale estensione trova applicazione anche per le graduatorie già formate e le selezioni già concluse all'entrata in vigore del decreto; ciò premesso, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di precisare se rientrano nel perimetro di operatività della norma in esame anche le graduatorie il cui termine ordinario triennale risulti già decorso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma che risulterebbero ancora efficaci qualora fosse loro applicato il nuovo termine di quattro anni;

l'articolo 4, al comma 10, lettera *b)*, trasferisce all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria le funzioni di riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e « degli ospedali di caratura nazionale », espressione, quest'ultima, che non trova corrispondenza nell'ordinamento e che pertanto risulta suscettibile di essere approfondita;

l'articolo 11 introduce una disciplina transitoria rispetto al regime autorizzatorio cui sono sottoposte le attività spaziali ai sensi della normativa adottata in materia di economia dello spazio (l. n. 89 del 2025), prevedendo, in particolare, che il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 4 della legge n. 89 non trovi applicazione per le attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 89, « prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 »; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisando se i limiti temporali indicati si riferiscono alle attività spaziali ovvero alla stipulazione dei contratti; si fa inoltre presente che la rubrica dell'articolo in esame fa riferimento « agli impianti strategici nazionali »

(secondo una formulazione che sembra ricordare gli « stabilimenti di industriali di interesse strategico nazionale », disciplinati dal decreto-legge n. 207/2012) quando, invece, l'unica disposizione di cui si compone ha per oggetto il regime autorizzatorio delle attività spaziali di cui alla menzionata legge n. 89, che non contempla previsioni relative ad impianti di tal sorta; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita anche sotto tale aspetto, assicurando anche un più stretto coordinamento fra il testo e la rubrica dell'articolo in esame;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 6, prevede che le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-*ter*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001) si applichino agli « incarichi dirigenziali di livello generale » conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-*bis*, comma 8-*quater* del medesimo testi unico; poiché tuttavia le richiamate lettere non concernono il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale ma recano le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, la disposizione potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento con il menzionato articolo 28;

l'articolo 4 istituisce una gestione commissariale straordinaria per il completamento delle attività connesse al deposito, alla movimentazione, alla dismissione e allo smaltimento dei materiali acquisiti e gestiti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo, al comma 1, che il Commissario straordinario sia nominato con DPCM; in tal modo, perciò, la disposizione opera in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che, invece, prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il successivo comma 3, invece, nel disciplinare i poteri del Commissario straordinario, prevede che quest'ultimo possa provvedere in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, purché « nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea »; in modo analogo, il comma 4 prevede che il Commissario possa derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il testo unico in materia ambientale, se ciò è strettamente necessario per il conseguimento delle finalità indicate dai commi precedenti e « fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea »; in proposito, tenuto anche conto che la contrattualistica pubblica e la materia ambientale si caratterizzano per l'elevata incidenza di norme inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea, i richiamati commi 3 e 4 potrebbero essere approfonditi circoscrivendo meglio i poteri dei Commissari straordinari, analogamente ai precedenti pareri espressi dal Comitato in materia di gestioni commissariali straordinarie (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella

seduta dell'8 luglio 2026 sul disegno di legge n. 2987 di conversione del decreto-legge n. 107 del 2026); considerazioni analoghe possono essere espresse anche per il successivo articolo 18, recante disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia che, al comma 4, relativo alla conservazione del regime derogatorio, prevede che il Commissario straordinario di Governo possa adottare ordinanze anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

il medesimo articolo 4, al comma 7, individua le coperture per gli oneri derivanti dai precedenti commi da 1 a 5, prevedendo, alla lettera *b)*, la riduzione, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006); il comma 607 dell'articolo richiamato, tuttavia, non menziona espressamente tale numero 22, rilevandosi invece unicamente una « voce 22 » dell'allegato 1 della predetta legge n. 266/2005, che contiene una misura correttiva degli effetti finanziari delle disposizioni di cui alla legge 1992, n. 210, relativa agli indennizzi per danni da trasfusioni e emoderivati; analogamente, alla lettera *d)*, comma 7, si dispone la riduzione, per 40 milioni di euro per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'autorizzazione di spesa su cui intende intervenire, tuttavia, è indicata nel successivo comma 1-*bis* dell'articolo 20, e non nel comma 1, che prevede invece l'indennizzo per i danni permanenti da vaccinazione anti SARS-CoV-2; le disposizioni in esame potrebbero, pertanto, essere approfondite, realizzando un più efficace coordinamento con le disposizioni richiamate, per il tramite dell'individuazione del corretto riferimento normativo;

l'articolo 7 modifica in modo puntuale e frammentario diverse disposizioni del decreto-legge n. 100 del 2026, convertito dalla legge del 7 agosto 2026, n. 145, ossia da una legge contestuale all'entrata in vigore del decreto-legge in esame; in proposito, si ricorda che in precedenti occasioni il Comitato ha raccomandato al Parlamento e al Governo di avviare una riflessione su come agevolare uno svolgimento maggiormente ordinato dell'*iter* legislativo, anche al fine di rendere possibile, in particolare attraverso un razionale utilizzo della doppia lettura da parte delle due Camere, la correzione già nel corso dell'*iter* parlamentare di eventuali errori, senza dover ricorrere a decreti-legge correttivi (si veda, da ultimo, la raccomandazione espressa nella seduta del 10 giugno 2026 sul disegno di legge n. 2947 di conversione del decreto-legge n. 55 del 2026);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2:

comma 3, lettera *c)*, capoverso comma 33-*bis*, prevedendo l'adozione del decreto da parte del Ministro dell'interno, anziché del Ministero dell'interno;

comma 9, precisando se rientrano nel perimetro di operatività della norma in esame anche le graduatorie il cui termine ordinario triennale risulti già decorso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma che risulterebbero ancora efficaci qualora fosse loro applicato il nuovo termine di quattro anni;

dell'articolo 4, comma 9, lettera *b)*, precisando l'espressione « ospedali di caratura nazionale »;

dell'articolo 11, precisando se i limiti temporali indicati si riferiscono alle attività spaziali ovvero alla stipulazione dei contratti nonché assicurando un più stretto coordinamento fra il testo e la rubrica dell'articolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 1, comma 6, realizzando un più efficace coordinamento con il menzionato l'articolo 28 del d.lgs. n. 165 del 2001;

gli articoli 4, commi 1, 3 e 4, e 18, comma 4, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri dei Commissari straordinari;

l'articolo 4, comma 7, lettere *b)* e *d)*, realizzando un più efficace coordinamento con le disposizioni da esse richiamate, individuando il corretto riferimento normativo;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 245 del 2022 e n. 146 del 2024);

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come agevolare uno svolgimento maggiormente ordinato dell'*iter* legislativo; ciò anche al fine di rendere possibile, in particolare attra-

verso un razionale utilizzo della doppia lettura da parte delle due Camere, la correzione già nel corso dell'*iter* parlamentare di eventuali errori, senza dover ricorrere a decreti-legge correttivi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile;

rilevato che:

secondo quanto precisato nel preambolo, il provvedimento risponde alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte, tra l'altro, a garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche, assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che non trovano copertura nello stesso PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, recante la rimodulazione del Piano, nonché assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche, di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026, e assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, nonché lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

il provvedimento, composto di 26 articoli suddivisi in cinque capi, reca, al Capo I, in materia di funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali: disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione (articolo 1); disposizioni in materia di enti locali (articolo 2); misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati, volte a modificare il testo unico degli enti locali con riferimento alla disciplina del dissesto finanziario e all'attività dell'organo straordinario di liquidazione (articolo 3); disposizioni

urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica, volte in particolare a istituire e disciplina un Commissario straordinario per la gestione delle attività connesse ai materiali acquisiti dal Ministero della salute nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 4); disposizioni in materia di amministrazione scolastica (articolo 5); norme per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca (articolo 6); misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale, volte, in particolare, a intervenire sulla disciplina dell'esame di avvocato – recentemente novellata dal decreto-legge n. 100 del 2026 – sulla disciplina di alcune tipologie di spese di giustizia, sulle attività del personale addetto agli uffici per il processo, a incrementare il ruolo organico della magistratura ordinaria, sul reclutamento di unità della Polizia di Stato e sull'avviamento ai corsi di formazione per l'accesso ai relativi ruoli e carriere, nonché sulla normativa relativa alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (articolo 7); interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (articolo 8); disposizioni urgenti in materia di disabilità (articolo 9); disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR (articolo 10); infine, norme transitorie relative al regime autorizzatorio riguardante le attività spaziali ai sensi della recente normativa adottata in materia di economia dello spazio (articolo 11);

il Capo II, recante misure urgenti volte a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei (articoli da 12 a 17), prevede: norme che consentono alla regione Campania di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in conseguenza dei suddetti eventi sismici (articolo 12); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei predetti nuclei familiari, nonché la disciplina della procedura e dei criteri di riparto delle relative risorse (articolo 13); l'estensione dell'ambito di applicazione dei contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei agli eventi sismici occorsi tra maggio 2025 e maggio 2026 (articolo 14); l'estensione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 anche ai nuclei familiari le cui abitazioni siano state sgomberate in conseguenza dei medesimi eventi sismici (articolo 15); misure per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile (articolo 16), nonché per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (articolo 17);

il Capo III, recante misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità, con particolare riferimento alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 (articoli da 18 a 24), prevede: la proroga fino al 31 dicembre 2029 del termine della gestione straordinaria volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo,

Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, nonché il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile al Commissario straordinario del Governo e un incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla prosecuzione dei predetti processi di ricostruzione (articolo 18); l'individuazione del primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, costituito dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, nella regione Marche (articolo 19); l'estensione al Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dai predetti eventi sismici di alcune disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo economico e sociale di territori colpiti da eventi sismici (articolo 20); l'assegnazione in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori sono ubicate delle strutture d'emergenza realizzate a seguito del sisma del centro Italia del 2016 (articolo 21); la rimodulazione dell'assegnazione delle risorse finalizzate al completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (articolo 22); la modifica della disciplina transitoria di accesso al ruolo degli esperti catastrofali (articolo 23); misure per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (articolo 24);

il Capo IV, costituito dal solo articolo 25, reca misure urgenti in materia di riscossioni locali, integrando in particolare le disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che disciplinano la possibilità, per gli enti locali, di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO);

il Capo V, costituito dal solo articolo 26, prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire dall'8 agosto 2026;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », ascritta alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione, e alle materie « protezione civile », « governo del territorio » e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

il provvedimento risulta, altresì, riconducibile alle materie « difesa e Forze armate e sicurezza dello Stato », « sistema tributario e contabile dello Stato », « tutela della concorrenza », « ordine pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile e penale », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », « norme generali sull'istruzione », « organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metro-

politane » e « tutela dell'ambiente », conferite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n*), *p)*, *s)*, della Costituzione;

vengono in rilievo, infine, le materie « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

l'articolo 1, comma 8, capoverso articolo 8, include tra i componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni e un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

l'articolo 25, comma 1, capoverso comma 2-*ter*, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto ad aggiornare, ogni tre anni, la soglia del 35 per cento cui ancorare l'obbligatorietà per gli enti locali dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie alla società AMCO (*Asset management company* S.p.A.); la medesima disposizione richiede la predetta intesa anche per l'adozione del decreto ministeriale con cui individuare gli enti locali aventi tale obbligo;

l'articolo 25, comma 1, capoverso comma 2-*duodecies*, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a stabilire le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

l'articolo 25, comma 1, capoverso comma 2-*septiesdecies*, richiede il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a fissare il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la cessazione delle funzioni dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali;

alla luce del carattere concorrente delle materie « protezione civile » e « governo del territorio » e della giurisprudenza costituzionale in materia, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'articolo 18, comma 2, che demanda a uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina concernente il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo, nonché delle relative risorse finanziarie;

rilevato, per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, che:

l'articolo 19, comma 2, prevede procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato dei comuni del « primo cratere » (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto) mediante assunzione del « personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse »;

al riguardo, la Corte costituzionale ha più volte ribadito la necessità che le procedure di stabilizzazione siano armonizzate con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, che postula l'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico e la natura derogatoria delle procedure di stabilizzazione rispetto allo strumento ordinario del concorso pubblico (sentenza n. 250 del 2021); che tali procedure comportano un giudizio di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti, che appartiene primariamente al legislatore ed è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza (sentenze nn. 99 del 2023 e 207 del 2017); il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili (sentenze nn. 194 del 2022, 225 del 2010 e 90 del 2012), alla quale non si può derogare sulla base della circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), o sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di cui all'articolo 18, comma 2.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 3083, di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026, recante « Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile »,

premesso che l'articolo 7:

al comma 1, lettere da *a)* a *c)*, apporta modifiche al recente decreto-legge n. 100 del 2026, rispettivamente con riguardo alle materie della prova orale dell'esame di accesso alla professione forense e alle modalità di funzionamento dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

al comma 2 modifica la disciplina relativa al procedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni e ai servizi richiesti agli operatori del settore delle comunicazioni;

al comma 3 amplia il novero delle attività alle quali può essere impiegato il personale addetto agli uffici per il processo, sia in ambito civile che in ambito penale;

al comma 5 demanda al Ministro della giustizia la determinazione delle piante organiche della magistratura ordinaria, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, e fissa la regola per cui negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre;

i commi 6, 7 e 8 recano le disposizioni connesse all'incremento dell'organico di 25 unità, dal 1° luglio 2027, del ruolo organico della magistratura ordinaria, conseguente a quanto statuito dal comma 5;

richiamata infine la previsione dell'articolo 8, comma 3, nella parte in cui attribuisce al Commissario straordinario nominato per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, la facoltà di intervenire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al

decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3083, di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile;

valutata positivamente le norma di cui al comma 5 dell'articolo 1, che consente di consolidare in un testo unico la disciplina regolamentare di materie essenzialmente tecniche, con rilievo interno all'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto che l'articolo 11 modifica la legge n. 89 del 2025 (disposizioni in materia di economia dello spazio), introducendo un regime transitorio volto ad assicurare che gli obblighi di autorizzazione per le attività spaziali siano applicabili solo quando i relativi procedimenti amministrativi siano concretamente ed esaustivamente normati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile;

premesso che il provvedimento si compone di ventisei articoli, suddivisi in cinque Capi e reca disposizioni concernenti, tra le altre, le

Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nonché le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente, civile e militare, delle Forze di polizia e delle Forze armate;

valutato che l'articolo 7, comma 16, interviene sulla disciplina delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, modificando la disciplina delle cariche direttive, con la previsione della rieleggibilità per un massimo di tre mandati consecutivi, gli obblighi informativi dei Ministeri competenti nei confronti delle Associazioni stesse e la disciplina dei distacchi e delle aspettative sindacali, aumentandone la durata da tre a quattro anni e riducendo da cinque a quattro il numero complessivo dei distacchi e delle aspettative retribuite;

considerato che l'articolo 7, comma 17, disciplina le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente, civile e militare, delle Forze di polizia e delle Forze armate, precisando la natura economica del trattamento accessorio, di missione e di trasferimento e includendo tra le materie negoziabili l'istituzione di fondi sanitari integrativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante « Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile »;

preso atto che l'articolo 11 del decreto-legge, novellando la legge n. 89 del 2025, reca disposizioni in materia di economia dello spazio, prevedendo una disciplina transitoria riguardante il regime autorizzatorio cui sono sottoposte le attività spaziali;

preso altresì atto che, ai sensi del citato articolo 11, il predetto regime autorizzatorio non si applica « alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (25 giugno 2025), prima della data di entrata in vigore dei decreti attuativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 »;

rilevato, al riguardo, che tale formulazione non consente di individuare con univocità se i limiti temporali indicati si riferiscano alle attività spaziali materialmente svolte fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2026, ovvero alla stipulazione dei contratti, con la conseguenza che l'esonero coprirebbe tutte le attività eseguite in base ai contratti conclusi in quell'arco temporale, per l'intera durata del rapporto contrattuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, capoverso 2-*bis*, si valuti l'opportunità di una nuova formulazione del testo che chiarisca, per le

ragioni esposte in premessa, l'elemento cui si riferiscono i limiti temporali del periodo transitorio.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile;

considerato che l'articolo 1, comma 1, sopprime la previsione che vietava in modo assoluto, per il personale pubblico, il pagamento delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e ammette, solo in tal caso (ovvero al momento della fine del rapporto), nell'ipotesi di mancata fruizione delle ferie, seppur in presenza di determinati limiti, la possibilità di conseguire un'indennità sostitutiva;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 estende all'anno 2026 la disposizione transitoria, stabilita già per l'anno 2025, relativa alla possibilità di inquadramento in ruolo in via prioritaria, nell'ambito dell'eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria (tra pubbliche amministrazioni), di personale in posizione di comando, appartenente alla medesima area funzionale oggetto della procedura di mobilità;

preso atto altresì che l'articolo 1, comma 4, introduce una disciplina relativa all'utilizzo cumulativo dei permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e reca una disciplina transitoria sull'accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego;

rilevato che l'articolo 1, comma 7, prevede che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla *performance*, del personale dirigenziale, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale;

considerato che l'articolo 2, comma 1, dispone che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettato dalla normativa vigente non si applichino determinate norme in materia di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che l'articolo 7, comma 10, prevede un'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° dicembre 2026, di cinquecento unità di agenti e assistenti della Polizia di Stato da destinare ai servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori;

preso atto che l'articolo 8 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 l'operatività del Commissario straordinario, nonché della relativa struttura commissariale di supporto, nominato ai sensi della normativa vigente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR, relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 10 reca norme speciali in materia previdenziale per i lavoratori ex dipendenti della preesistente Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e, successivamente, dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, posto in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018, al fine di evitare il protrarsi della mancata percezione dell'emolumento pensionistico da parte di molti ex dipendenti della Croce Rossa Italiana in quiescenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante « Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, nelle more della revisione sistematica del tariffario ospedaliero, risalente all'anno 2012, prevista entro l'anno 2027, di intervenire nel presente provvedimento per incrementare le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti in regime di ricovero ordinario e diurno, in modo lineare e a decorrere dal 1° luglio 2026, utilizzando le risorse già stanziate a tale scopo nelle precedenti leggi di bilancio a decorrere dal 2026, consentendo di recuperare, seppur parzialmente, l'inflazione cumulatasi negli ultimi 14 anni.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile;

preso atto con favore, per quanto di competenza, di quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 1, che recano una nuova disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) e la cessazione delle funzioni del Comitato attualmente operante; e dell'articolo 8, che proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 l'operatività del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e della relativa struttura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3083, di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile;

considerato che l'articolo 1, comma 1, sopprime il divieto assoluto di corrispondere al personale pubblico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti, al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale con i principi dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-218/22, Comune di Copertino, favorendo altresì la definizione del caso EU Pilot ARES(2024)5050429;

rilevato che l'articolo 5, comma 2, nell'intervenire sulla disciplina della conferma in ruolo dei docenti, non incide, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, sul conseguimento degli obiettivi della riforma del reclutamento previsti dal PNRR, riguardando una

platea contenuta di docenti e configurandosi quale mera razionalizzazione di posizioni già computate ai fini del *target*;

considerato che l'articolo 6, comma 1, integra la disciplina relativa agli ex lettori di lingua straniera di cui all'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017), norma adottata per la definizione del caso EU Pilot 2079/11/EMPL, concernente la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

rilevato che l'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, ridefinisce la copertura finanziaria e le modalità di liquidazione dei compensi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni, in un'ottica di adeguamento stabile dell'ordinamento nazionale agli standard della direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contribuendo alla definizione della procedura d'infrazione n. 2021/4037;

considerato che l'articolo 10, commi 2 e 3, reca disposizioni volte a consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more della decisione dell'Unione europea sulla proposta di riprogrammazione del PNRR, di procedere agli adempimenti propedeutici al conseguimento degli obiettivi del Piano, con clausola di salvaguardia in caso di mancata approvazione o modifica della proposta;

rilevato che l'articolo 19, comma 4, estende agli anni d'imposta 2027 e 2028 i benefici della zona franca urbana Sisma Centro Italia, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2831 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013;

rilevato che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), *le parole:* « all'autorizzazione o al diniego » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'autorizzazione o del diniego »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito delle finalità di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-*ter*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale già reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-*ter*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-*ter*, comma 3, quarto periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-*ter*, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-*bis*, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 25 del 2025 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: "comunque" è sostituita dalle seguenti: ", a decorrere dal 1° marzo 2022," »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « nazionale quadro (CCNQ) » *sono inserite le seguenti:* « sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sinda-

cali, », *dopo le parole:* « 4 dicembre 2017 » *sono inserite le seguenti:* « , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2017, » *e dopo le parole:* « ed integrazioni » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « 13, della » *sono sostituite dalle seguenti:* « 13 della » *e le parole:* « *b)*, e *c)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « *b)* e *c)* »;

al secondo periodo, le parole: « di direzione di ufficio » *sono soppresse e dopo le parole:* « 2004, n. 108 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Per le finalità di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma 7-*quater*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il personale ivi indicato, è presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui al comma 6, secondo e terzo periodo, si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

6-*ter*. All'articolo 17-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: "la Cabina di regia" sono inserite le seguenti: "si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che";

2) alla lettera *c)*, dopo le parole: "promuovere l'elaborazione" sono inserite le seguenti: ", entro il termine del 31 gennaio 2027,";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura tecnica di cui al comma 2 è";

c) al comma 4, primo periodo, le parole: "Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Anche al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2".

6-*quater*. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:

a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;

b) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

c) sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6-*quinquies*. L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-*quater* è subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-*quater* ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-*quater* e, a parità di anzianità di servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.

6-*sexies*. Dall'attuazione dei commi 6-*quater* e 6-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8, capoverso Art. 8:

al comma 1, la parola: « nuovo » *è soppressa*;

al comma 2:

alla lettera e), *dopo le parole:* « protezione e » *è inserita la seguente:* « la »;

alla lettera h), *le parole:* « presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « iscritte nell'elenco delle

associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

al comma 6, la parola: « rimborso » *è sostituita dalla seguente:* « rimborsi »;

al comma 9, le parole: « comma 453, legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 453, della legge », *dopo le parole:* « 2022, n. 197 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « del 22 maggio » *sono sostituite dalle seguenti:* « 22 maggio »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonché l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

9-*ter*. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, è abrogato »;

al comma 12, le parole: « 2035, a euro 3.969.922 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2035 e a euro 3.969.922 annui » *e dopo le parole:* « anno 2036 » *nonché dopo le parole:* « n. 282, convertito » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: « n. 112 la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 112, la parola: » *e le parole:* « sostituita da » *sono sostituite dalle seguenti:* « sostituita dalla seguente: »;

al secondo periodo, le parole: « euro 180.237 a decorrere dal » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 180.237 annui a decorrere dall'anno » *e le parole:* « Fondo per esigenze indifferibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, »;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

« 15-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-*quinquies* e 7-*novies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di società da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15-*ter*. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 è aggiunto il seguente:

"Art. 815-*bis*. – *(Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino) – 1.* Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente di trenta unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:

a) contrammiraglio (CP): 1;

b) capitano di vascello (CP): 1;

c) capitano di fregata (CP): 3;

d) capitano di corvetta (CP): 1;

e) tenente di vascello (CP): 2;

f) sottotenente di vascello (CP): 3;

g) maresciallo nocchiere di porto: 5;

h) sergente nocchiere di porto: 5;

i) graduato: 9.

2. Le unità di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.

3. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1";

b) all'articolo 1032, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-*bis* aventi grado non inferiore a

capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione".

15-*quater*. Per l'attuazione del comma 15-*ter* è autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

15-*quinquies*. Al fine di ripianare la dotazione organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente al contingente di cui all'articolo 815-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-*ter* del presente articolo, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.

15-*sexies*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

15-*septies*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i ministeri ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. – *(Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)* – 1. All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Per le predette finalità l'Ispettorato" sono inserite le seguenti: "è articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e".

2. All'articolo 1, comma 22-*bis*, ottavo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".

3. All'articolo 2, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e in scadenza entro il 31 dicembre 2027";

b) dopo le parole: "per il collocamento a riposo" sono aggiunte le seguenti: "e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 33, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « 33 del » *e le parole:* « commi 557, 557-*quater* » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi da 557 a 557-*quater* »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*quater*.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027" »;

al comma 3, lettera b), *le parole:* « terzo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al terzo periodo »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « alla singola progettualità » *sono sostituite dalle seguenti:* « al singolo progetto »;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « 1997, n. 465 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « corso concorso » *sono sostituite dalla seguente:* « corso-concorso »;

al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « 1997, n. 465 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « del comparto » *sono soppresse, dopo le parole:* « funzioni locali » *sono inserite le seguenti:* « – triennio 2022-2024 » *e dopo le parole:* « 23 febbraio 2026, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 2026, »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 2025, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo periodo sono comprese le risorse destinate al funzionamento dei consigli regionali, ferma restando l'autonomia contabile dei medesimi" »;

al comma 9, dopo le parole: « comma 4, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al »;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonché il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuarsi entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi del secondo e terzo periodo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non comportano l'interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali »;

al comma 11, la parola: « esercizio » *è sostituita dalla seguente:* « anno », *le parole:* « progetti PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » *e le parole:* « Consiglio UE » *sono sostituite dalle seguenti:* « Consiglio dell'Unione europea »;

al comma 12:

alla lettera c):

al primo periodo, le parole: « n. 48 del 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 4 maggio 2023, n. 48 »;

al secondo periodo, le parole: « l'importo dell'alinea » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'importo di cui all'alinea »;

alla lettera d):

al primo periodo, le parole: « e di 11,7 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a 11,7 milioni di euro »;

al secondo periodo, le parole: « l'importo dell'alinea » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'importo di cui all'alinea »;

alla lettera e):

al primo periodo, dopo le parole: « di 7,8 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro »;

al secondo periodo, le parole: « l'importo dell'alinea » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'importo di cui all'alinea »;

dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2026" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera b)*, dopo le parole:* « all'articolo 249 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 1, »;

alla lettera c)*, numero 1), capoverso 6, secondo periodo, le parole:* « sarà determinato » *sono sostituite dalle seguenti:* « è determinato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 458-*bis*:

1) alla lettera *a)*:

1.1) le parole: "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2027, 2028 e 2029";

1.2) le parole: "almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento per l'anno 2027, il 20 per cento per l'anno 2028 e il 30

per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";

2) alla lettera *b)*, le parole: "dal 2028" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2030";

3) alla lettera *c)*:

3.1) le parole: "dal 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2027";

3.2) dopo le parole: "rilevato alla fine di ciascun esercizio" sono inserite le seguenti: "e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale";

b) dopo il comma 458-*bis* è inserito il seguente:

"*458-ter*. Ai fini del comma 458-*bis*, il perimetro non sanitario del bilancio regionale è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64" ».

All'articolo 4:

al comma 2, dopo le parole: « di seguito » *è inserita la seguente:* « denominato »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « contratti pubblici » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « derivanti dal diritto » *sono sostituite dalle seguenti:* « della normativa »;

al comma 7:

alla lettera b), *le parole:* « all'articolo 1, comma 607, numero 22, della » *sono sostituite dalle seguenti:* « al numero 1 della voce "Ministero della salute" dell'allegato 1 annesso alla »;

alla lettera d), *le parole*: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti*: « a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « con modificazioni dalla legge 9 ottobre » *sono sostituite dalle seguenti:* « con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 »;

al secondo periodo, le parole: « anche conseguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « anche conseguenti » *e dopo le parole:* « contributi pluriennali » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2027";

b) al secondo periodo, le parole: "anche negli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027" »;

al comma 9, lettera d), *le parole:* « articolo 5, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 5 del »;

al comma 10:

all'alinea, le parole: « articolo 2, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 2 del » *e dopo le parole:* « le funzioni » *sono inserite le seguenti:* « in materia »;

alla lettera a), *le parole:* « nazionale, dei » *sono sostituite dalle seguenti:* « nazionale e dei » *e le parole:* « accordi della Conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « accordi conclusi in sede di Conferenza »;

alla lettera b), *la parola:* « IRCCS » *è sostituita dalle seguenti:* « Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) » *e la parola:* « tenuta » *è sostituita dalle seguenti:* « concorso alla definizione »;

alla lettera c), *la parola:* « ISS, » *è sostituita dalle seguenti:* « Istituto superiore di sanità » *e la parola:* « AGENAS, » *è sostituita dalle seguenti:* « Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonché »;

alla lettera d), *la parola:* « ed » *è sostituita dalla seguente:* « e » *e la parola:* « ASL » *è sostituita dalle seguenti:* « aziende sanitarie locali »;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027 ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « primo periodo, » *sono soppresse*.

All'articolo 6:

*al comma 1, capoverso 2-*quater, *dopo le parole:* « finanziamento ordinario » *sono inserite le seguenti:* « delle università, »;

al comma 2, alinea, le parole: « articolo 2, della » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 2 della ».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 2026, n. 100 » *sono inserite le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, »;

alla lettera b), *la parola:* « soppresso » *è sostituita dalla seguente:* « abrogato »;

alla lettera c), *capoverso Art. 16:*

al comma 1, primo periodo, le parole: « dal capo II del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal presente capo »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e le parole:* « 2017, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2017 e »;

al comma 9, le parole: « dall'entrata » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata »;

al comma 11, lettera a), *le parole:* « per l'anno 2026 » *sono soppresse*;

al comma 2, lettera d), *capoverso 3-*ter, *le parole da:* « , come modificato » *fino alla fine del capoverso sono soppresse;*

al comma 3:

alla lettera a), *capoverso 1-*bis, *dopo le parole:* « *c)* e *d)*, » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo, » *e le parole:* « al presidio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel presidio »;

alla lettera b), *capoverso 1-*bis, *dopo le parole:* « *c)* e *d)*, » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo, » *e le parole:* « al presidio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel presidio »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « del regio decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto »;

*al capoverso Art. 5-*bis, *primo periodo, le parole:* « Le piante » *sono sostituite dalle seguenti:* « *1.* Le piante »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « di cui al comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 5 del presente articolo »;

al comma 9, dopo le parole: « bilancio triennale 2026-2028 », *ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e dopo le parole:* « euro 7.382.432 » *è inserita la seguente:* « annui »;

al comma 10, le parole: « di identità, di sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « di identità e di sicurezza » *e dopo le parole:* « 2026, n. 100, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, »;

al comma 13:

all'alinea, le parole: « del comma 10 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei commi 11 e 12 »;

alla lettera a)*, le parole:* « 2028, euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2028 ed euro »;

alla lettera b)*, le parole:* « 2035 e ad euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2035 ed euro »;

al comma 14:

all'alinea, le parole: « è aggiunto » *sono sostituite dalle seguenti:* « è inserito »;

*al capoverso 3-*bis*, secondo periodo, le parole:* « 8 e 9 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « 8 e 9, del regolamento di cui al decreto »;

al comma 16:

alla lettera a) *sono premesse le seguenti:*

« *0a)* all'articolo 27, comma 1:

1) alla lettera *b)*, le parole: "si avvale" sono sostituite dalla seguente: "dispone";

2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"b.1) dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-*bis*";

0b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"Art. 29-*bis*. – *(Comando forze speciali)* – *1.* Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attività.

2. Il comandante del Comando forze speciali è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

3. Le disposizioni che disciplinano le attività del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento" »;

alla lettera b), *capoverso 1*-bis, *le parole:* « entro un termine non inferiore ai dieci giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « almeno dieci giorni prima della data entro cui il parere deve essere reso »;

al comma 17, lettera c), *capoverso* g-bis), *le parole:* « articolo 9, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 9 del ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « rendicontazione, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « rendicontazione e », *la parola:* « PNRR » *è sostituita dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) », *dopo la parola:* « Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario » *e le parole:* « comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 1 e 2 »;

al secondo periodo, le parole: « gli incarichi » *sono sostituite dalle seguenti:* « i relativi incarichi » *e le parole:* « , e non generale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e non generale »;

al comma 2:

alla lettera a):

all'alinea, le parole: « istituito con » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 25-*quater* del » *e le parole:* « tesi al superamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « teso al superamento »;

al numero 1), le parole: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » *sono soppresse;*

al numero 2), le parole: « all'implementazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « allo sviluppo »;

al numero 3), le parole: « al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 25-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 »;

al numero 4), le parole: « all'art. 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 3 del »;

alla lettera b), *le parole:* « degli *stakeholder* » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei portatori di interessi »;

alla lettera f), *le parole:* « relaziona trimestralmente » *sono sostituite dalle seguenti:* « presenta una relazione trimestrale »;

alla lettera g), *le parole:* « al decreto-legge n. 119 del 2018 » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla lettera *a)*, alinea, » *e le parole:* « di cui alla lettera *a)* del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui alla medesima lettera *a)* »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Commissario straordinario » *sono inserite le seguenti:* « per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura », *le parole:* « tecnica, dell'Agenzia » *sono sostituite dalle*

seguenti: « tecnica dell'Agenzia » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , del presente articolo »;

al comma 4, la parola: « dettagliati » *è sostituita dalle seguenti:* « definiti dettagliatamente »;

al comma 5, dopo le parole: « e 2030 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

All'articolo 10:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2016 »*;*

al quarto periodo, le parole: « Agli oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento » *e le parole:* « anche conseguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « anche conseguenti » *e dopo le parole:* « contributi pluriennali » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b),* della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-*ter*. All'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

1-*quater*. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "la qualifica di direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "le qualifiche di direttore generale e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del presidente,".

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quater*, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a):

*al capoverso 2-*bis:

al primo periodo, le parole: « 2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « "*2-bis*. Fermo

restando quanto previsto dai commi 1 e 2 » *e le parole:* « alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da 3 a 7 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*dopo il capoverso 2-*ter *è aggiunto il seguente:*

« *2-quater*. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano già iniziato a produrre effetti ».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « entro la data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 15 settembre 2026 »;

al secondo periodo, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla data del 15 settembre 2026 »;

al terzo periodo, la parola: « unità » *è sostituita dalla seguente:* « persone »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027, ».

All'articolo 13:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « abituale e continuativa » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, dopo le parole: « articolo 14 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 2, »;

al comma 3, le parole: « deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera c):

*al capoverso 4-*ter*, le parole:* « dai sismi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dagli eventi sismici »;

*al capoverso 4-*quater*, le parole:* « 4-*ter*, entro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 4-*ter* entro »;

All'articolo 15:

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente*:

« *b)* al comma 2, secondo periodo, le parole da: "non possono essere erogati" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027" ».

All'articolo 16:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « possono bandire » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *le parole:* « fabbisogni, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « fabbisogni e » *e le parole:* « trentasei mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « ventiquattro mesi »;

al terzo periodo, la parola: « conseguenti » *è sostituita dalla seguente:* « successivi »;

*al comma 2, capoverso 1-*bis*, le parole:* « per gli anni 2026 e 2027, » *sono sostituite dalle seguenti:* « per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, introdotto dal comma 2 del presente articolo, ».

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b)*, le parole:* « parole: *"*, individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « parole: "individuate ».

All'articolo 18:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « annui negli anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « per ciascuno degli anni » *e le parole:* « , pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia » *sono soppresse*;

al comma 2, dopo le parole: « articolo 1, comma » *sono inserite le seguenti:* « 4-*decies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 1, comma » *e dopo le parole:* « articolo 2 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 2, »;

al comma 6, le parole: « riparazione sociale dei territori » *sono sostituite dalle seguenti:* « riparazione nei territori »;

al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « 2016, n. 232 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

All'articolo 19:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « predetti Uffici » *sono inserite le seguenti:* « o enti »;

al comma 3, dopo le parole: « euro 1.385.000 »*, ovunque ricorrono, è inserita la seguente:* « annui » *e le parole:* « ai sensi dell'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo »;

al comma 4:

al secondo periodo, le parole: « si intende » *sono sostituite dalle seguenti:* « è differito »;

al quarto periodo, le parole: « presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente comma ».

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: « si applicano anche » *sono inserite le seguenti:* « con riferimento ».

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: « 19 settembre 2016, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2016, » *e dopo le parole:* « 15 novembre 2016, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2016, »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « protezione civile » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri » *e le parole:* « sul territorio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel territorio »;

al comma 4:

dopo le parole: « protezione civile »*, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al primo periodo, dopo le parole: « 26 agosto 2016, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2016, »;

al secondo periodo, dopo le parole: « 17 ottobre 2016 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « dall'entrata » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « dall'entrata » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata »;

al comma 7, dopo le parole: « 2017, n. 205 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: « 2025 n. 199 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2025, n. 199, ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-*bis*. – *(Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione commissariale nel territorio dell'isola di Ischia)* – 1. All'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-ter. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonché agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2-*quater*. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-*ter* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 22-*ter*. – *(Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società RFI Spa quale commissario straordinario)* – 1. All'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Lazio – Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti – J31H96000000031" ».

All'articolo 23:

al comma 1, capoverso 9, lettera b), *primo periodo, dopo le parole:* « *c)* e *d)* » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

All'articolo 24:

al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* « personale dirigenziale » *è aggiunto il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Durante il periodo di prima operatività dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalità di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001" »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « naturali, avversità » *sono sostituite dalle seguenti:* « naturali e avversità »;

al secondo periodo, le parole: « accantonamento del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « accantonamento relativo al Ministero »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura ».

All'articolo 25:

al comma 1:

*al capoverso 2-*ter*, alinea:*

al terzo periodo, le parole: « di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente comma »;

al quarto periodo, le parole: « pubbliche amministrazioni (BDAP) » *sono sostituite dalle seguenti:* « amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;

*al capoverso 2-*quater*, le parole:* « pubbliche amministrazioni (BDAP) » *sono sostituite dalle seguenti:* « amministrazioni pubbliche (BDAP) »;

*al capoverso 2-*septies*:*

alla lettera a) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 2023 »;

alla lettera b)*, le parole:* « , e del » *sono sostituite dalle seguenti:* « e del citato »;

alla lettera c)*, le parole:* « , e del » *sono sostituite dalle seguenti:* « e del citato »;

*al capoverso 2-*octies:

al primo periodo, le parole: « di cui al presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 2-*bis* »;

al terzo periodo, le parole: « revisione contabile trasmessa » *sono sostituite dalle seguenti:* « revisione contabile le cui risultanze sono trasmesse »;

*al capoverso 2-*decies*, lettera* d)*, le parole:* « d'interesse » *sono sostituite dalle seguenti:* « di interessi »;

*al capoverso 2-*undecies:

al primo periodo, le parole: « ad AMCO » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società AMCO »*, dopo le parole:* « 1999, n. 112 »*, dopo le parole:* « 1° gennaio 2027 »*, dopo le parole:* « a 26-*bis* » *nonché dopo le parole:* « lettera *b-ter)* » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »*, le parole:* « di cui al titolo VI » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui alla parte I, titolo VI, »*, le parole:* « e riscossione » *sono sostituite dalle*

seguenti: « e di riscossione » *e le parole:* « dell'articolo 35 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 35 »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla società AMCO »;

al terzo periodo, dopo le parole: « a 26-*bis* » *nonché dopo le parole:* « lettera *b-ter)* » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « 2015, possono » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2015 possono », *le parole:* « da AMCO » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla società AMCO » *e dopo le parole:* « comma 2-*novies* » *sono aggiunte le seguenti:* « del presente articolo »;

al quarto periodo, le parole: « ad AMCO » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società AMCO » *e le parole:* « al comma 2-*novies*, » *sono sostituite dalle seguenti:* « al citato comma 2-*novies* »;

*al capoverso 2-*duodecies*, primo periodo, le parole:* « Stato città » *sono sostituite dalla seguente:* « Stato-città » *e dopo le parole:* « comma 2-*quinquiesdecies* » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

*al capoverso 2-*terdecies:

al primo periodo, la parola: « necessarie » *è sostituita dalla seguente:* « necessari »;

al terzo periodo, le parole: « trattati, la » *sono sostituite dalle seguenti:* « trattati e la »;

*al capoverso 2-*septiesdecies*, le parole:* « Stato città » *sono sostituite dalla seguente:* « Stato-città ».

Nel capo V, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-*bis*. – *(Clausola di salvaguardia)* – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 182 del 7 agosto 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei »;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali »;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 » e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità »;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile »;

Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee »;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura finan-

ziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il proseguimento e l'ac-

celerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di per assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 1.

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi » sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione,

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

1. *Identico*:

a) identica;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione,

Art. 1.

responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.

responsabile **dell**'autorizzazione o **del** diniego delle ferie. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1 **del presente articolo**, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo. **Nell'ambito delle finalità di cui al presente comma, decorso il termine previsto per il personale di cui al primo periodo, le procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti ivi previsti, anche alle assunzioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-*ter*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. I mesi di servizio occorrenti ai fini delle assunzioni di cui al secondo periodo del presente comma sono maturati computando i periodi di servizio svolti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale già reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del citato articolo 17-*ter*, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere a ulteriori assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del medesimo articolo 17-*ter*, comma 3, quarto periodo. Agli oneri deri-**

Art. 1.

vanti dall'attuazione dei periodi secondo e terzo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui al citato articolo 17-*ter*, comma 3, sesto periodo. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 11-*bis*, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 390.000 per l'anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del sesto periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 25 del 2025.

3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la parola: « comunque » è sostituita dalle seguenti: « , a decorrere dal 1° marzo 2022, ».

4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui

4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) **sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali,** del 4 dicembre 2017**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2017,** e successive modificazioni ed integrazioni**,** riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con

Art. 1.

all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: « adottate » sono inserite le seguenti: « , ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ».

5. *Identico*.

6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13**,** della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-*ter*, lettere *a*), *b*)**,** e *c*), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-*bis*, comma 8-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico **di direzione di ufficio** dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.

6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13 della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-*ter*, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-*bis*, comma 8-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108**,** nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. **Le disposizioni relative al transito nella prima fascia di cui al presente comma si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione presso cui l'incarico è svolto, anche al personale dirigenziale di livello non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia titolare di un incarico dirigenziale di livello generale apicale, di un incarico dirigenziale di livello generale di cui all'ar-**

Art. 1.

ticolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dell'incarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Per le finalità di cui ai periodi primo e secondo del presente comma, la domanda prevista dall'articolo 3, comma 7-*quater*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il personale ivi indicato, è presentata entro il termine di trentasei mesi a decorrere dalla data del compimento del periodo di cinque anni, fermo restando che il transito previsto dal presente comma avviene nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione e presso la quale il medesimo personale presta servizio. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.

6-*bis*. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui al comma 6, secondo e terzo periodo, si applicano al personale dirigenziale di ruolo nella medesima amministrazione. Il periodo utile ai fini del computo del quinquennio decorre, in ogni caso, dalla data di conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale o di uno degli incarichi di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

6-*ter*. All'articolo 17-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 2:**

1) all'alinea, dopo le parole: « la Cabina di regia » sono inserite le seguenti: « si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che »;

2) alla lettera *c)*, dopo le parole: « promuovere l'elaborazione » sono inserite le seguenti: « , entro il termine del 31 gennaio 2027, »;

***b)* al comma 3, primo periodo, le parole: « La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « La struttura tecnica di cui al comma 2 è »;**

Art. 1.

c) al comma 4, primo periodo, le parole: « Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Anche al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2 ».

6-*quater*. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale possono procedere, entro il 31 dicembre 2027, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:

a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;

b) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

c) sia stato reclutato mediante procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6-*quinquies*. L'assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6-*quater* è subordinata al positivo esito di un colloquio volto ad accertare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6-*quater* ecceda quello dei posti disponibili, costituiscono criteri di priorità per l'assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'agenzia o l'Istituto di cui all'alinea del medesimo comma 6-*quater* e, a parità di anzianità di

Art. 1.

servizio, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.

6-*sexies*. Dall'attuazione dei commi 6-*quater* e 6-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. ».

7. *Identico*.

8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

8. *Identico*:

« Art. 8 *(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). – 1*. È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il **nuovo** Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito « Comitato ».

« Art. 8 *(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). – 1*. È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da:

2. *Identico*:

a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

a) identica;

b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) identica;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) identica;

d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

d) identica;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e **la** ricerca ambientale (ISPRA);

f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;

f) identica;

Art. 1.

g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;	*g) identica*;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;	*h)* un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale **iscritte nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;	*i) identica*;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;	*l) identica*;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;	*m) identica*;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.	*n) identica*.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.	*3*. *Identico*.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.	*4*. *Identico*.
5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.	*5*. *Identico*.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».	*6*. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, **rimborsi** di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».
9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste **del** 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, **della** legge 29 dicembre 2022, n. 197**,** e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
	9-*bis*. Fino al 31 dicembre 2029, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica

Art. 1.

nonché l'attuazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'esercizio delle competenze di autorità settoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, mediante l'attribuzione di due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente posti nell'ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di acque e comunque nei limiti della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo e fino al medesimo termine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

9-*ter*. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, è abrogato.

10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-*ter* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-*ter* è fissato al 31 ottobre 2026.

10. *Identico*.

11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato è altresì

11. *Identico*.

Art. 1.

autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.

12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di

12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035 **e** a euro 3.969.922 **annui** a decorrere dall'anno 2036**,** si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito**,** con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. *Identico*.

Art. 1.

tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

d) all'articolo 25, comma 2, le parole: « Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482 ».

14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2027 » e le parole: « in essere alla data del 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « in essere alla data del 1° agosto 2026 »;

b) al comma 298, le parole: « entro il 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2027 ».

15. All'articolo 5-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112 la parola « due » è sostituita da « tre ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. *Identico*.

15. All'articolo 5-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112**,** la parola**:** « due » è sostituita **dalla seguente:** « tre ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 **annui** a decorrere **dall'anno** 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per **far fronte ad** esigenze indifferibili **che si manifestano nel corso della gestione,** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, commi 7-*quinquies* e 7-*novies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, anche per gli interventi diversi da quelli ivi previsti, finanziati con risorse pubbliche nazionali,

Art. 1.

le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessario per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l'efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di società da questo direttamente o indirettamente controllate, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell'ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15-*ter*. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* nella sezione II del capo IV del titolo IV del libro quarto, dopo l'articolo 815 è aggiunto il seguente:**

« Art. 815-*bis*. – *(Contingente per il funzionamento del Reparto ambientale marino) – 1*. Per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è costituito un contingente di trenta unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato:

***a)* contrammiraglio (CP): 1;**

***b)* capitano di vascello (CP): 1;**

***c)* capitano di fregata (CP): 3;**

***d)* capitano di corvetta (CP): 1;**

***e)* tenente di vascello (CP): 2;**

***f)* sottotenente di vascello (CP): 3;**

***g)* maresciallo nocchiere di porto: 5;**

***h)* sergente nocchiere di porto: 5;**

Art. 1.

i) **graduato: 9.**

2. **Le unità di personale del ruolo ufficiali di cui al comma 1 sono in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del presente codice.**

3. **Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale di cui al comma 1 »;**

b) **all'articolo 1032, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

« *2-bis*. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 815-*bis* aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione ».

15-*quater*. Per l'attuazione del comma 15-*ter* è autorizzata la spesa di 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 2.314.029 euro per gli oneri stipendiali e 61.295 euro per il funzionamento. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 2.375.324 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

15-*quinquies*. Al fine di ripianare la dotazione organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad

Art. 1.

arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente al contingente di cui all'articolo 815-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 15-*ter* del presente articolo, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge.

15-*sexies*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

15-*septies*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione, e possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i ministeri.

Art. 1-*bis*.

Articolo 1-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 60, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « Per le predette finalità l'Ispettorato » sono inserite le seguenti: « è articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ».

2. All'articolo 1, comma 22-*bis*, ottavo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;**

***b)* la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « nove ».**

3. All'articolo 2, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* le parole: « e in scadenza entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e in scadenza entro il 31 dicembre 2027 »;**

***b)* dopo le parole: « per il collocamento a riposo » sono aggiunte le seguenti: « e ai limiti temporali previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».**

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 90.119 per l'anno 2026 e a euro 360.473 annui a decorrere dall'anno 2027, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 88.217 per l'anno 2026 e a euro 352.869 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 2.

(Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33**,** del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi 557, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: « 15 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole: « 31 luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 »;

b) al comma 33, terzo periodo, le parole: « dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026 » e il quinto periodo è soppresso;

c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:

« *33-bis*. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di

Articolo 2. **Art. 2.**

(Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi **da** 557 **a** 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*quater*.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

2. *Identico*.

3. *Identico*:

a) identica;

b) al comma 33, **al** terzo periodo, le parole: « dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026 » e il quinto periodo è soppresso;

c) identica;

Art. 2.

attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35. »;

d) al comma 34 le parole: « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2027 ».

d) identica.

4. All'articolo 1, comma 139-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. ».

4. All'articolo 1, comma 139-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo **al singolo progetto** secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. ».

5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel « Portale PA », può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-*quater*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

5. *Identico*.

6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di

6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di

Art. 2.

concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) **del comparto** relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.

concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465**,** e dall'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso**-**concorso di formazione e di tirocinio pratico.

7. *Identico*.

8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465**,** e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo all'Area delle funzioni locali **– triennio 2022-2024** del 23 febbraio 2026, **pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 2026,** la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.

8-*bis*. All'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 2025, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo periodo sono comprese le risorse destinate al fun-

Art. 2.

9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni.

10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali.

zionamento dei consigli regionali, ferma restando l'autonomia contabile dei medesimi ».

9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del **testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni.

10. **In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonché il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite,** al fine del riallineamento dei **relativi** mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia**, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuarsi entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi del se-**

Art. 2.

condo e terzo periodo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non **comportano l'**interruzione **del mandato dei presidenti di provincia e** dei consigli provinciali.

11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.

11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'**anno** 2026, destinato a finanziare progetti **del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**)** relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio **dell'Unione europea** del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:

12. *Identico*:

a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

a) identica;

b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) identica;

c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge **4 maggio 2023,** n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo **di cui all'**alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e **a** 11,7 milioni **di euro** per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato

Art. 2.

l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

l'importo **di cui all'**alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni **di euro** per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo **di cui all'**alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

12-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2026 ».

Art. 3.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: « bilancio » sono aggiunte le seguenti: « di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-*bis* »;

b) all'articolo 249 le parole: « dei mutui previsti dall'articolo 255 e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194. »;

c) all'articolo 255:

1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« *3*. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplifi-

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

1. *Identico*:

a) identica;

b) all'articolo 249**, comma 1,** le parole: « dei mutui previsti dall'articolo 255 e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194. »;

c) identico:

1) *identico*:

« *3*. *Identico*.

Art. 3.

cata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.

4. Identico.

5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. Identico.

6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e

6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni **è** determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e

Art. 3.

delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. »;

2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 10, le parole: « e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dei mutui » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. »;

d) all'articolo 259:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di

delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. »;

2) *identico*;

3) *identico*;

d) identica.

cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »;

2) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« *1-ter.1*. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto. ».

Art. 3.

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 458-*bis*:**

1) alla lettera *a)*:

1.1) le parole: « 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2027, 2028 e 2029 »;

1.2) le parole: « almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « pari a zero o negativo ovvero migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento per l'anno 2027, il 20 per cento per l'anno 2028 e il 30 per cento per l'anno 2029, e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dal 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2030 »;

3) alla lettera *c)*:

3.1) le parole: « dal 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2027 »;

3.2) dopo le parole: « rilevato alla fine di ciascun esercizio » sono inserite le seguenti: « e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale »;

***b)* dopo il comma 458-*bis* è inserito il seguente:**

« *458-ter*. Ai fini del comma 458-*bis*, il perimetro non sanitario del bilancio regionale è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo

Art. 3.

23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell'ufficio destinatario risultante dalla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ».

Art. 4.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica)

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.

2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito « Commissario », è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.

3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custo-

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica)

1. *Identico*.

2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito **denominato** « Commissario », è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.

3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custo-

Art. 4.

diti, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.

4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario può derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.

5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.

6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:

a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'au-

diti, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici**,** di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.

4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario può derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili **della normativa** dell'Unione europea.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

7. *Identico*:

a) identica;

Art. 4.

torizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui **al numero 1 della voce « Ministero della salute » dell'allegato 1 annesso alla** legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) identica;

d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, **a valere sulle risorse** di cui all'articolo 20, comma **1-*bis***, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni**,** dalla legge 9 ottobre **2023**, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche **conseguenti** all'attualizzazione di contributi pluriennali**,** di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2027 »;**

***b)* al secondo periodo, le parole: « anche negli anni 2024, 2025 e 2026 » sono**

Art. 4.

sostituite dalle seguenti: « anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ».

9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

9. *Identico*:

a) al comma 1, le parole: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *c), e), g), h)* e *l),* del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *c), e), f), g), h)* e *l),* del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006 »;

a) identica;

b) il comma 2 è abrogato;

b) identica;

c) il comma 4 è abrogato;

c) identica;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole: « all'Organismo » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia di cui all'articolo 5**,** del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, »;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole: « all'Organismo » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, »;

e) al comma 6, le parole: « l'Organismo » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « il Ministro della salute ».

e) identica.

10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2**,** del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresì, le funzioni di:

10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresì, le funzioni **in materia** di:

a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

a) monitoraggio del piano sanitario nazionale **e** dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi **conclusi in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (**IRCCS**)**; **concorso alla definizione** dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Art. 4.

c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del *National Health Prevention Hub*; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'**Istituto superiore di sanità** e dell'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonché** finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione **e** il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del *National Health Prevention Hub*; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle **aziende sanitarie locali**; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

10-*bis*. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente integrato e modificato, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.

Art. 5.

Articolo 5.

(Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

1. All'articolo 1, comma 4-*ter*, **primo periodo,** della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: « per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno scolastico 2027/2028 ».

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « In caso di superamento del test finale e di valuta-

Articolo 5.

(Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

1. All'articolo 1, comma 4-*ter*, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: « per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno scolastico 2027/2028 ».

2. *Identico*.

Art. 5.

zione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari. ».

3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno scolastico 2027/2028 » e le parole: « personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024 ».

b) al terzo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

3. *Identico*.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

Art. 6.

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

« *2-quater*. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

1. *Identico*:

« *2-quater*. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario **delle università,** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. ».

Art. 6.

2. All'articolo 2**,** della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: « specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, » sono sostituite dalle seguenti: « lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. ».

3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) identica.

3. *Identico*.

Art. 7.

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale)

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: « del lavoro, » è inserita la seguente: « ecclesiastico, » e, dopo la parola: « internazionale », sono inserite le seguenti: « privato e processuale »;

b) all'articolo 2, il comma 5 è soppresso;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16 *(Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). – 1.* Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale)

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) all'articolo 2, il comma 5 è **abrogato**;

c) identico:

« Art. 16 *(Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). – 1.* Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal **presente** capo siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la

Art. 7.

dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera *e-bis*) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.

4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1, può essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, e ai magistrati onorari confermati, in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera *e-bis*) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.

2. Identico.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 **del presente articolo** ed è immediatamente esecutivo.

4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1 **del presente articolo**, può essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017 e ai magistrati onorari

Art. 7.

vizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.	confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.
5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.	*5*. *Identico*.
6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.	*6*. *Identico*.
7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.	*7*. *Identico*.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono	*8*. *Identico*.

Art. 7.

nelle forme di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile.

9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

10. *Identico*.

Art. 7.

11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a euro 1.880.396 **per l'anno 2026** mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico » di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ».

11. Identico:

a) quanto a euro 1.880.396 mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico » di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) identica.

2. All'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo

2. *Identico*:

a) identica;

b) identica;

Art. 7.

170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione. »;

c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:

c) identica;

« *3*. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-*bis* e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-*ter*. »;

d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

d) identico:

« *3-ter*. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.** ».

« *3-ter*. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ».

3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. *Identic*o:

a) all'articolo 5, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

a) identico:

« *1-bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale. »;

« *1-bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* **del presente articolo,** nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, **nel** presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale. »;

b) all'articolo 6, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

b) identico:

« *1-bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), è impiegato nelle atti-

« *1-bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), è impiegato nelle atti-

Art. 7.

vità di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale. ».

4. L'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

5. Dopo l'articolo 5 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis (Piante organiche della magistratura ordinaria)*. – Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre. ».

6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: « 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « 10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029 ».

8. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 6.

vità di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* **del presente articolo,** nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, **nel** presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale. ».

4. *Identico*.

5. Dopo l'articolo 5 **dell'ordinamento giudiziario, di cui al** regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis (Piante organiche della magistratura ordinaria)*. – ***1.*** Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre. ».

6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado **ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal** comma 5 **del presente articolo**. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

7. *Identico*.

8. *Identico*.

Art. 7.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle que-

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028**,** nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 **annui** a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028**,** nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità **e** di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, **convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto**

Art. 7.

sture, è autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.

12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre **2026, n. 145,** svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, è autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. *Identico*.

12. *Identico*.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione **dei commi 11 e 12**, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028 **ed** euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

Art. 7.

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti. ».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 **ed** euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 è **inserito** il seguente:

« *3-bis*. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9**, del regolamento di cui al** del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti. ».

15. *Identico*.

16. *Identico*:

Art. 7.

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 27, comma 1:

1) alla lettera *b)*, le parole: « si avvale » sono sostituite dalla seguente: « dispone »;

2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b.1)* dispone del Comando forze speciali di cui all'articolo 29-*bis* »;

0b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« Art. 29-*bis*. – *(Comando forze speciali)* – *1*. Il Comando forze speciali dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e svolge funzioni di pianificazione, di direzione e di condotta delle operazioni delle Forze speciali, in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione del medesimo Ministro per lo svolgimento di ogni attività.

***2*. Il comandante del Comando forze speciali è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.**

***3*. Le disposizioni che disciplinano le attività del Comando forze speciali sono stabilite nel regolamento »;**

a) all'articolo 1477-*ter*:

a) identica;

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente

Art. 7.

rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato. »;

2) al comma 4, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

b) all'articolo 1479-*ter*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni. »;

c) all'articolo 1480, al comma 9:

1) al primo periodo, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

2) al secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

3) il terzo periodo è soppresso.

17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo la parola: « trattamento » è inserita la seguente: « economico »;

b) alla lettera *g)* dopo la parola: « trattamento » è inserita la seguente: « economico »;

c) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; ».

b) identico:

« *1-bis*. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, **almeno** dieci giorni **prima della data entro cui il parere deve essere reso**. »;

c) identica.

17. *Identico*:

a) identica;

b) identica;

c) identico:

« *g-bis)* l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; ».

Articolo 8.

Art. 8.

(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei

Articolo 8.

(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**)** relativa al superamento degli insediamenti abusivi

Art. 8.

lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale**,** e non generale**,** possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:

1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento **del Piano nazionale di ripresa e resilienza** di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricol-

per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario **straordinario** e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, **commi 1 e** 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, **i relativi** incarichi dirigenziali di livello generale e non generale possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. *Identico*:

a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo **di cui all'articolo 25-*quater* del** decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, **teso** al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:

1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati **allo sviluppo** di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con

Art. 8.

tura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;

3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli *stakeholder* di settore, al fine di garantire una *governance* unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;

d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;

e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;

f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;

3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui **all'articolo 25-*quater*, comma 5-*bis*, del** decreto-legge **23 ottobre 2018, n. 119**, convertito, con modificazioni, dalla legge **17 dicembre 2018, n. 136**;

4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'**articolo** 3 **del** decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e **dei portatori di interessi** di settore, al fine di garantire una *governance* unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) **presenta una relazione trimestrale** alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Art. 8.

g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera *a)* **del presente articolo**.	*g)* riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui **alla lettera *a)*, alinea,** sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla **medesima** lettera *a)*.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica**,** dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo.	3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario **per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura** può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo**, del presente articolo**.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.	4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono **definiti dettagliatamente** i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito	5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030**,** si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito

Art. 8.

del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a)*, numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.

del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. *Identico*.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

Art. 9.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026 ».

Identico.

Art. 9.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 10.

Articolo 10.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, può provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonché con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della

Articolo 10.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, può provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonché con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della

presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10.

presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato **nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5** luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. **Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento** di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche **conseguenti** all'attualizzazione di contributi pluriennali**,** di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*bis*. Per assicurare l'erogazione della pensione anticipata ai giornalisti professionisti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal primo pe-

Art. 10.

riodo, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) **quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;**

b) **quanto a 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

1-*ter*. All'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'INPS con proprie istruzioni operative. Ai maggiori

Art. 10.

oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 23.000 euro per l'anno 2027, 26.000 euro per l'anno 2028, 31.000 euro per l'anno 2029, 37.000 euro per l'anno 2030, 42.000 euro per l'anno 2031, 49.000 euro per l'anno 2032, 55.000 euro per l'anno 2033, 59.000 euro per l'anno 2034, 61.000 euro per l'anno 2035 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione, per 23.000 euro per l'anno 2027 e 69.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

1-*quater*. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « la qualifica di direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « le qualifiche di direttore generale e di segretario generale, entrambi nominati dalla Commissione su proposta del presidente, ».

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quater*, pari a euro 60.806 per l'anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall'anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e senza determinare incrementi dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati.

2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarità

2. *Identico*.

Art. 10.

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così integrata:

a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR « Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale »;

b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR « Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale »;

c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR « Treni diagnostici »;

d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR « Miglioramento delle stazioni ferroviarie ».

3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

3. *Identico*.

Articolo 11.

(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attività spaziali effettuate**,** in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.

2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione. »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Abrogazioni e norme transitorie ».

CAPO II

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISI-

Articolo 11. **Art. 11.**

(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

1. *Identico*:

a) identico:

« *2-bis*. Fermo restando quanto previsto **dai commi** 1 **e 2**, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge **e** prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7**,** e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.

2-ter. *Identico*.

***2-quater*. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della data della sua entrata in vigore e che alla suddetta data abbiano già iniziato a produrre effetti** »;

b) identica.

CAPO II

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISI-

SMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Art. 12.

Articolo 12.

(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a se-

SMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 12.

(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro **il 15 settembre 2026**, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data **del 15 settembre 2026**, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più **persone**. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. *Identico*.

Art. 12.

guito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

3. *Identico*.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro **4.885.237** per l'anno 2026 e di euro **11.724.569** per l'anno 2027**,** a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Articolo 13.

Art. 13.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

Articolo 13.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione comples-

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione comples-

Art. 13.

siva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14 del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono

siva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14**, comma 2,** del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e **il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto** nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. *Identico*.

Art. 13.

all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. *Identico*.

Articolo 14.

(Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

Art. 14.

Articolo 14.

(Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico*:

a) le parole: « eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-

a) identica;

Art. 14.

guenti: « eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026 »;

b) al comma 1, le parole: « entro la data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2026 » e le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2026 »;

b) identica;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

c) identico:

« *4-bis*. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

« *4-bis*. *Identico*.

4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-*bis*, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.

4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-*bis*, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato **dagli eventi sismici** del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.

4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la

4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter* entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la

Art. 14.

protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025. »;

protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025. »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026 ».

d) identica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonché al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-*novies*, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insi-

2. *Identico*.

Art. 14.

stenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026.

3. *Identico*.

Art. 15.

Articolo 15.

(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

1. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 »;

2) al secondo periodo, le parole: « nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo

Articolo 15.

(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

1. *Identico*:

a) identica;

Art. 15.

2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del sisma del 21 maggio 2026 », nonché le parole: « 31 dicembre 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

b) al comma 2, secondo periodo, le parole **da**: « **non possono essere erogati** » **fino alla fine del periodo** sono sostituite dalle seguenti: « **non possono essere erogati oltre il** 31 dicembre 2027 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *b)*, pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. *Identico*.

Articolo 16.

(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

Art. 16.

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni**,** e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzio-

Articolo 16.

(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire**,** in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno **ventiquattro** mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà as-

Art. 16.

nali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera *a*), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3. La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

sunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni **successivi** all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.

2. *Identico*:

« *1-bis*. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera *a*), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027**. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede** mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3. La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano di cui al **comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, introdotto dal** comma 2 **del presente articolo**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Articolo 17.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

1. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modifi-

Articolo 17.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

1. *Identico*:

Art. 17.

cazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresì, gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei »;

a) identica;

b) al comma 5, le parole: « **,** individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, » sono soppresse.

b) al comma 5, le parole: « individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, » sono soppresse.

2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. *Identico*.

CAPO III

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 18.

Articolo 18.

(Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al « sisma 2016 centro Italia » con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante « Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029 »**, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia.**

2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di

CAPO III

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 18.

(Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro **per ciascuno degli** anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al « sisma 2016 centro Italia » con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante « Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029 ».

2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma **4-*decies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-**

Art. 18.

entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.

3. Alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo può adottare una o più ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima

zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2**, comma 2,** del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 18.

gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma. »;

b) all'articolo 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nel-

5. *Identico*.

Art. 18.

l'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale. ».

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione **sociale** dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione **nei** territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

7. *Identico*.

8. *Identico*.

Art. 18.

9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232**,** è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 19.

Articolo 19.

(Primo cratere)

1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 è costituito, tenuto conto che sono stati i comuni più colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato,

Articolo 19.

(Primo cratere)

1. *Identico*.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici **o enti**, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato,

Art. 19.

in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 si intende al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni

in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 **annui** a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 **annui** a decorrere dall'anno 2027, si provvede **mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'**articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 **è differito** al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni

Art. 19.

di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

di cui al presente **comma** sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

5. *Identico*.

Art. 20.

Articolo 20.

(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento è destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.

4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 20.

(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche **con riferimento** al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 21.

Articolo 21.

(Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di

Articolo 21.

(Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di

Art. 21.

cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, **pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2016,** e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, **pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2016,** sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.

2. *Identico*.

3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune.

3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile **della Presidenza del Consiglio dei ministri** può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti **nel** territorio di ogni singolo comune.

4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di

4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile **della Presidenza del Consiglio dei ministri** n. 388 del 26 agosto

Art. 21.

cui all'articolo 1, comma 4-*decies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

Art. 22.

Articolo 22.

(Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al se-

2016, **pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2016,** fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*decies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile **della Presidenza del Consiglio dei ministri**, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016**,** n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.

6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**,** è abrogato.

Articolo 22.

(Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025**,** n. 199**,** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al se-

condo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonché l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati. ».

Art. 22.

condo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonché l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati. ».

Articolo 22-*bis*. **Art. 22-*bis*.**

(Misure a tutela dei lavoratori nell'ambito della gestione commissariale nel territorio dell'isola di Ischia)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-ter*. Fino al termine della durata della gestione commissariale di cui all'articolo 17 del presente decreto, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, di cui al medesimo articolo 17, nonché agli interventi urgenti a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nei medesimi territori a partire dal 26 novembre 2022, di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2-*quater*. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione del comma 2-*ter* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 22-*ter*.		**Articolo 22-*ter*.**
		(Modifica all'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, in materia di opere per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della società RFI Spa quale commissario straordinario)
		1. All'allegato 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Lazio – Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti – J31H96000000031 ».
Art. 23.	Articolo 23.	Articolo 23.
	(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)	*(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)*
	1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 è sostituito dal seguente:	1. *Identico*:
	« *9.* In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:	« *9. Identico*:
	a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a), b), c*) e *d)*;	*a) identica*;
	b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera *e)* o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera. ».	*b)* i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)***,** nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera *e)* o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera. ».

Articolo 24.

(Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale »;

b) al quinto periodo, le parole: « , già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, » sono soppresse.

3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati,

Articolo 24. **Art. 24.**

(Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee ***e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura****)*

1. *Identico*.

2. *Identico*:

a) al primo periodo, le parole: « nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale**,** »;

b) identica.

2-*bis*. All'articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Durante il periodo di prima operatività dell'Agenzia gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1, primo periodo, possono essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti, i presupposti e le modalità di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati,

Art. 24.

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: « sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali **e** avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento **relativo al** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. *Identico*.

CAPO IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Art. 25.

Articolo 25.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-*bis* a 2-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

« *2-bis*. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-*sexies* a 2-*quinquiesdecies* del presente articolo, alla società AMCO – Asset mana-

CAPO IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Articolo 25.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. *Identico*:

« *2-bis*. *Identico*.

Art. 25.

gement company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-*octies*, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-*novies*. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-*bis*, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quinquies*, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-*quater* si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)

2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-*bis*, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quinquies*, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-*quater* si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo **del** presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle **amministrazioni pubbliche**

Art. 25.

come complemento all'unità del rapporto tra:

a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;

b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.

2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-*ter* gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) del medesimo comma 2-*ter*, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera *a)* inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-*bis*.

2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-*duodecies* e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-*bis* ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti

(BDAP)**, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,** come complemento all'unità del rapporto tra:

a) identica;

b) identica.

2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle **amministrazioni pubbliche** (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.

2-quinquies. *Identico*.

2-sexies. *Identico*.

Art. 25.

affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2-*ter* o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-*ter*, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-*ter*.

2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-*duodecies*. Restano a carico del debitore:

a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019**,** e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

2-septies. *Identico*:

a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 2023**;

b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019 e del **citato** decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

Art. 25.

c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;	*c)* le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019 e del **citato** decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.	*d) identica*.
2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono	*2-octies*. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al **comma 2-*bis*** secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile **le cui risultanze sono trasmesse** all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari

Art. 25.

utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*.

per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*.

2-novies. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-*bis*, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-*decies*, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-*bis* ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-novies. *Identico*.

2-decies. La procedura di cui al comma 2-*novies* tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-*duodecies* e in particolare:

2-decies. *Identico*:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

a) identica;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

b) identica;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

c) identica;

d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti

d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti **di interessi** tra le posizioni dei soggetti

Art. 25.

aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-*bis*, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter)* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter)* del decreto legislativo n. 127 del 2015**,** possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-*novies*. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-*novies***,** sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-*bis*, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, **alla società** AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**,** e, a decorrere dal 1° gennaio 2027**,** i poteri di cui **alla parte I,** titolo VI**,** del testo unico in materia di versamenti e **di** riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e **all**'articolo 35, commi da 25 a 26-*bis***,** del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter)***,** del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. **Il riferimento ivi contenuto all'agente della riscossione si intende riferito alla società AMCO**. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis**,** del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter)***,** del decreto legislativo n. 127 del 2015 possono essere trasmessi **dalla società** AMCO ai soggetti di cui al comma 2-*novies* **del presente articolo**. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, **alla società** AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al **citato** comma 2-*novies* sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

Art. 25.

2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*undecies* e da 2-*terdecies* a 2-*quinquiesdecies* e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-*ter* agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-*bis* e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-*sexies*. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-*novies*. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori

2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato**-**città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*undecies* e da 2-*terdecies* a 2-*quinquiesdecies* **del presente articolo** e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-*ter* agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-*bis* e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-*sexies*. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni **necessari** allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-*novies*. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati **e** la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

2-quaterdecies. *Identico*.

Art. 25.

attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-*novies* di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.

2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-*ter* cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-*ter*, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* e le altre previste a legislazione vigente.

2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.

2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-*bis* da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione. ».

2-quinquiesdecies. *Identico*.

2-sexiesdecies. *Identico*.

2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-*bis* da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione. ».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25-*bis*.

Articolo 25-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 26.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*
PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*
MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
MAZZI, *Ministro del turismo*
LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*
VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*
CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*
SCHILLACI, *Ministro della salute*
URSO, *Ministro delle imprese e del* made in Italy

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Art. 26.

(segue: testo del decreto-legge)

ALLEGATO 1
(art. 7 comma 6)

« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	*1*
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	*1*
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	*1*
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	*1*
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	*1*
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	*65*
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	*442*
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	*1*
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	*52*
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	*53*
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	*314*
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust	*10.084**
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	*180*
N. Magistrati ordinari in tirocinio	
TOTALE	*11.196*

* L'incremento di venticinque unità decorre dal 1° luglio 2027.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ALLEGATO 1
(art. 7 comma 6)

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

19PDL0213500